

Regolamento Arbitrale

Art. 1 – Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa fra le persone e per gli oggetti indicati agli artt. 11 e 27 del regolamento generale della Borsa Merci di Vercelli, approvato con nota ministeriale n. 275121 dell'11.02.1989, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio Arbitrale secondo le norme indicate nel presente regolamento.

Sono deferite al giudizio del Collegio arbitrale, di cui al presente Regolamento, le controversie insorte in dipendenza di contratti stipulati nella Borsa Merci solo se firmati dalle parti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 62 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella Legge 27 del 24 marzo 2012, o per i quali sia provata inequivocabilmente l'espressione di volontà delle parti, acquisita in un momento non contestuale, purchè in forma scritta anche trasmessa elettronicamente o a mezzo telefax o con modalità equipollenti.

L'obbligo di accesso al giudizio del Collegio arbitrale per le parti contraenti non comprese tra i soggetti di cui all'art. 11 del Regolamento Generale della Borsa Merci (operatori che non hanno sottoscritto tessera di ingresso in Borsa) ha effetto nel caso di sottoscrizione di contratto con accettazione della clausola compromissoria.

Art 2 – Potranno essere deferite alla decisione dello stesso Collegio arbitrale anche questioni insorte tra persone estranee alla Borsa purché riguardino contratti aventi per oggetto beni che possano essere contrattati nella Borsa Merci di Vercelli.

In questo caso i richiedenti dovranno farne espressa domanda, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio, dichiarando di sottomettersi alle norme del presente Regolamento.

Le parti sono tenute a confermare la propria volontà di deferire la risoluzione della controversia al Collegio arbitrale della Borsa Merci di Vercelli nel caso il contratto da cui la medesima ha origine, contenga la prescritta clausola compromissoria, ma non sia stato stipulato nella Borsa Merci.

La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata dalla parte diligente entro trenta giorni dalla data della prima contestazione scritta, pena la decadenza. Le parti di comune accordo potranno promuovere l'arbitrato anche dopo la scadenza del termine suddetto, con espressa domanda al Presidente della Camera di commercio. Sull'ammissibilità dell'arbitrato dopo il termine, in relazione alla natura della contestazione ed al tempo trascorso dal primo reclamo scritto, deciderà il Collegio arbitrale.

Art. 3 – Il Collegio è composto di tre arbitri, scelti in appositi elenchi approvati dalla Giunta Camerale ed annualmente aggiornati su proposta delle associazioni delle categorie di frequentatori della Borsa.

Ciascuna delle parti designa un arbitro, il terzo è scelto da questi due.

Se le parti lo convengono, l'arbitrato può anche essere affidato ad un solo arbitro.

La richiesta di arbitrato va depositata, presso la Segreteria della Camera di Commercio, dalla parte che ritiene di avervi interesse. Essa dovrà versare un deposito cauzionale, il cui ammontare verrà determinato all'inizio di ogni anno dalla Giunta Camerale.

Nel caso in cui il procedimento arbitrale non avesse luogo (per intervenuta composizione amichevole o per inaccogliibilità della domanda) il deposito cauzionale di cui al precedente comma verrà restituito.

Art 4 – Nel caso in cui i due primi arbitri non si accordino per la nomina del terzo, o le parti non si accordino sulla nomina dell'unico arbitro, decide inappellabilmente il Presidente della Camera di Commercio, su richiesta di una delle parti, entro 7 giorni dalla comunicazione della richiesta medesima.

Art 5 – Non possono essere designati arbitri coloro che abbiano interesse nell'affare.

L'arbitro nominato con determinazione del Presidente della Camera di Commercio può essere ricusato dalle parti entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. I motivi della ricusazione devono essere esposti per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, il quale provvede inappellabilmente.

Art 6 – Qualora una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dalla Segreteria Arbitrale, il Presidente della Camera di Commercio, procede d'ufficio alla nomina dell'arbitro mancante.

Art 7 – Le parti sono tenute, su richiesta degli arbitri, a disporre gli anticipi per le spese necessarie.

Qualora si renda necessario procedere a perizie od analisi, queste saranno demandate a laboratori specializzati la cui designazione è rimessa alla libera valutazione degli arbitri.

Le spese di analisi dovranno essere anticipate dalla parte richiedente, salvo l'accollo finale a norma dell'art. 8.

Art 8 – La liquidazione degli onorari spettanti all'arbitro o agli arbitri avviene sulla base del tariffario approvato dalla Giunta Camerale.

A carico delle parti sono poste altresì le competenze spettanti alla Camera di Commercio per il servizio di segreteria, il cui ammontare viene determinato dalla Giunta Camerale.

Nel caso in cui ritengano di disporre la compensazione totale delle spese, gli arbitri provvederanno a stabilire nel Lodo a carico di quale delle parti ed in quale misura le spese ed il diritto di cui sopra debbano essere poste.

Ogni eventuale controversia sulla misura dei compensi spettanti agli arbitri sarà decisa inappellabilmente dal Presidente della Camera di Commercio.

Art 9 – Gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori e senza obbligo di osservanza di norme di diritto o processuali, salvo quelle del presente Regolamento o quelle disposte dagli stessi arbitri.

Art 10 – Il Collegio arbitrale o l'arbitro hanno sede presso la Camera di Commercio di Vercelli. Le parti hanno diritto di essere sentite, quando ne facciano espressa richiesta.

Art 11 – Le decisioni degli arbitri sono prese a maggioranza di voti, deve però, in ogni caso, constare la partecipazione di tutto il Collegio arbitrale.

Gli arbitri, anche se dissenzienti, hanno l'obbligo di firmare il Lodo; il dissenziente che rifiuti di firmare il Lodo o di partecipare alla deliberazione di esso od alle riunioni del Collegio, decade dal diritto al pagamento delle competenze, salvi i provvedimenti disciplinari da parte dell'associazione di appartenenza; egli verrà depennato, inoltre, dagli elenchi di cui all'art. 3;

Qualora un arbitro si rifiuti di firmare, o sia impossibilitato a farlo per causa sopravvenuta, gli altri due ne fanno cenno nel testo del Lodo, che si intende comunque valido ad ogni effetto.

Art 12 – Gli arbitri sono tenuti ad emettere il Lodo entro 30 giorni dalla data di nomina del terzo arbitro; su loro richiesta, il Presidente della Camera di Commercio o le parti, possono consentire una o più proroghe.

Decorso il termine, gli arbitri possono essere sostituiti; il Lodo eventualmente pronunciato fuori termine, ma prima della sostituzione, è valido ed efficace.

Art 13 – Gli arbitri debbono depositare il Lodo entro 3 giorni dalla deliberazione presso la Segreteria della Camera di Commercio, la quale provvede alla notificazione di copia alle parti solo dopo che queste abbiano provveduto, previo invito con lettera raccomandata r.r., al pagamento, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della medesima, dei diritti arbitrali e delle spese portate dal Lodo.

Al pagamento di tali somme le parti sono tenute in via solidale. Gli arbitri sono tenuti al segreto delle operazioni compiute e sulle notizie avute nel corso od a causa delle operazioni arbitrali.

Art 14 – E' in facoltà delle parti di transigere direttamente la lite nel corso del giudizio arbitrale.

In tal caso esse restano solidalmente tenute al pagamento delle competenze degli arbitri e delle spese: esse saranno stabilite dal Presidente della Camera di Commercio.

Art 15 – L'esecuzione del Lodo deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art 13.

La documentazione e gli atti sono conservati in apposita sezione dell'archivio della Camera di Commercio.

Art 16 – Il Lodo è inappellabile essendo gli arbitri da considerare quali mandatari delle parti.

Contro di esso è ammessa impugnazione per annullamento nei soli casi seguenti:

- a) se il Lodo è effetto di dolo;
- b) se il Lodo è fondato su prove riconosciute false.

Art 17 – Il ricorso per annullamento potrà essere presentato dalla parte interessata al Presidente della Camera di Commercio entro 30 giorni dalla data di notifica del Lodo.

Il Presidente sottopone il ricorso alla Giunta Camerale che, esperite indagini ove occorra, decide inappellabilmente sull'accoglimento dell'imputazione.

In caso di accoglimento, la Giunta dichiara nullo il Lodo ed invita le parti a scegliere altri arbitri.

Valgono le forme stabilite per il normale rito arbitrale.

Art 18 – Qualora le parti non procedano, entro i termini di cui al precedente art. 13, al pagamento delle somme dovute oppure non eseguano una decisione arbitrale, la Giunta Camerale, su proposta del Presidente, potrà disporre, per la parte inadempiente, il divieto di accesso alla Borsa per tutta la durata dell'inadempimento.

Art 19 – Degli inadempimenti previsti dall'articolo precedente e del provvedimento di esclusione dalla Borsa, la Camera di Commercio darà notizia alle Associazioni di categoria, alle altre Camere di Commercio ed alle altre Borse.

Copia della deliberazione verrà affissa all'albo della Camera di Commercio per giorni 30.

Art 20 – Gli organi della Camera di Commercio e gli arbitri, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente Regolamento, non contraggono altre responsabilità che quelle ivi previste.



Onorari per procedimento arbitrale

Su proposta della Deputazione di Borsa, la Giunta Camerale, con deliberazione n. 786 del 27.10.1984, ha reso operante il seguente tariffario per le prestazioni degli arbitri della Borsa Merci: compenso per ogni arbitro in percentuale sul valore dell'affare oggetto della lite, nelle seguenti misure:

con minimo di Lire 100.000 = fino a 10.000.000: (€. 51,65) =fino a (€. 5.164,57)	l'1%
oltre a 10.000.000 = fino a 20.000.000 (€. 5.164,57)=fino a (€. 10.329,14)	0,75%
oltre a 20.000.000 = fino a 100.000.000 (€. 10.329,14) fino a (€. 51.645,69)	0,50%
oltre a 100.000.000 (€. 51.645,69)	0,25%

Dovrà essere inoltre corrisposta alla Camera di Commercio una somma dell'importo pari al compenso di un arbitro, per le competenze di segreteria, come disposto dall'art. 8 del Regolamento Arbitrale.